



**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**Segreteria Generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

Inquadramento mediante passaggio diretto nel ruolo del personale regionale di un dipendente dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

**IL DIRIGENTE**

Visto il Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n. 8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76;

Visto in particolare l'art. 10 – Passaggio diretto di personale – il quale prevede che:

- è consentita la copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla corrispondente posizione professionale, previa domanda di trasferimento e relativo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 2);
- nel caso di passaggio diretto di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, il principio della proporzionale linguistica va rispettato in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva (comma 3);
- al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 (comma 4);

Visto in particolare l'art. 9, comma 2, in base al quale il rapporto di lavoro continua, senza interruzione, con l'amministrazione di destinazione; al personale è garantita la continuità della posizione pensionistica e previdenziale; l'inquadramento avviene secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva;

Visto l'art. 31 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede, in relazione all'istituto della mobilità inter-Enti, che il dipendente è inquadrato nella posizione economico-professionale e profilo professionale corrispondenti alla qualifica e profilo rivestiti presso l'ente di provenienza all'atto del passaggio. Ove non esista corrispondenza di profilo, l'inquadramento è effettuato nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale d'inquadramento presso la Regione con riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza sia ai fini giuridici che della progressione economica, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di contratto. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e delle indennità accessorie aventi carattere di generalità, risulti inferiore a quello acquisito presso l'Ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con le modalità di cui all'art. 71, comma 4. L'eventuale attribuzione delle indennità di cui agli artt. 75, 77, 78 e 79 del contratto collettivo sopra citato, riduce l'assegno personale per il periodo in cui sono corrisposte;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 117 di data 16 giugno 2021, "Programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023";

Perso atto che il dott. M. Z. è stato in posizione di comando presso la Regione dal 1. giugno 2019 al 31 marzo 2022;

Vista la nota di data 25 febbraio 2022, con la quale l'Ufficio gestione giuridica del personale comunica, in base alle disposizioni contenute nelle sopra citate deliberazioni della Giunta regionale, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, l'intenzione di procedere

all'inquadramento nel ruolo regionale del Signor M. Z., chiedendo il rilascio del nulla osta al passaggio diretto con decorrenza 1. aprile 2022;

Vista la nota di data 1. aprile 2022, con la quale l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento comunica il termine del distacco in posizione di comando e che prima di formalizzare l'iter il trasferimento nei ruoli regionali, ritiene necessario definire con la Regione una possibile soluzione per consentire la fruizione delle ferie arretrate al signor Z.;

Vista la nota di data 5 aprile 2022, con la quale l'Amministrazione regionale, tenuto conto degli accordi intercorsi, chiede il nulla osta all'inquadramento nei ruoli regionali del dott. M. Z. decorrere dall'11 aprile 2022 e che le giornate di ferie che sono state maturate presso l'Ente di appartenenza potranno essere fruite solamente successivamente all'inquadramento, confermando la proposta di quantificare il corrispettivo monetario delle ferie non godute alla data di inizio comando, nella misura del 50% del totale;

Accertato che sono pervenuti allo scrivente ufficio, il consenso dell'interessato ed i pareri favorevoli dei superiori gerarchici all'inquadramento nei ruoli regionali dello stesso;

Vista l'autorizzazione rep. int. n. 6175 di data 7 aprile 2022, con la quale l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento comunica che è stata disposta la mobilità intercompartimentale verso l'Amministrazione regionale del dott. M. Z., profilo professionale di tecnico settore informatico – D3, a decorrere dal 15 aprile 2022;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 di data 25 febbraio 2021, con la quale è stata ridefinita la dotazione organica del personale regionale;

Vista la declaratoria del suddetto profilo professionale e ritenuto, in assenza di una diretta corrispondenza di profilo, di disporre l'inquadramento nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali sopraccitate;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2007, n. 7/L con il quale è stato emanato il Regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, riguardante i profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso, modificato con il decreto n. 52 di data 22 settembre 2021;

Ritenuto che l'inquadramento nel ruolo regionale del Signore sopra citato debba essere effettuato nel profilo professionale di Analista CED nella posizione economico-professionale C1;

Accertato, per quanto riguarda il profilo professionale di Analista CED della posizione economico-professionale C1, che, a fronte di una dotazione organica complessiva riferita al profilo professionale di Analista CED C1, risultano, alla data odierna, posti disponibili;

Accertato altresì, nel rispetto del principio della proporzionalità linguistica in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva ai sensi dell'art. 10, comma 3 del citato regolamento, che alla data attuale risultano disponibili posti per il gruppo linguistico di appartenenza del dipendente;

Ritenuto quindi di disporre, a decorrere dall'11 aprile 2022, l'inquadramento nel ruolo del personale regionale del Signor M. Z., mediante passaggio diretto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n.8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76;

Ritenuto di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante al dipendente medesimo, a decorrere dall'11 aprile 2022, nonché l'eventuale riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della progressa anzianità di servizio;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 (Legge regionale di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 5, comma 5;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 183 di data 13 ottobre 2021, “Modifica della deliberazione n. 16 di data 25 febbraio 2021 - Determinazioni in merito all’adozione dei provvedimenti in materia di personale”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2021, n. 247, “Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2021, n. 248, “Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 - 2024”;

Accertata, infine, la disponibilità di fondi sui capitoli corrispondenti dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l’esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod.;

#### **dispone**

- di inquadrare, a decorrere dal 15 aprile 2022, nel ruolo del personale regionale mediante passaggio diretto ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Regolamento previsto dall’art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n. 8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76, nel profilo professionale di analista C.E.D., con rapporto di lavoro a tempo pieno, il dipendente dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, Signor M. Z.;
- di confermare nei confronti del medesimo l’assegnazione presso la Ripartizione IV – Risorse strumentali – Ufficio informatica e digitalizzazione;
- di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante al predetto dipendente, a decorrere dall’11 aprile 2022, nonché il riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio ai sensi dell’art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e succ.mod..

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- dott. Michael Mayr -

**Firmato digitalmente**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).